

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

II Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr.ssa Marta Sodano	Presidente
-Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice rel.
- Dr.ssa Angela Alborino	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 177. 2/2024 del ruolo procedimenti unitari, in relazione alla domanda di omologazione del concordato preventivo proposto da [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come in atti, per i seguenti

MOTIVI

In via preliminare, va evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345), formatasi nel vigore della legge fallimentare in punto di sindacato che il Tribunale era chiamato a compiere in sede di omologazione del concordato preventivo, sebbene fosse precluso il giudizio sulla convenienza economica della proposta, doveva comunque procedersi ad un controllo di legittimità sostanziale della stessa.

Infatti, sebbene l'istituto del concordato preventivo sia caratterizzato da connotati di natura negoziale, nella relativa disciplina sono individuabili evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia (Cass. Sezioni Unite n. 1521 del 2013).

Il controllo del Tribunale, nella fase di omologazione della procedura concordataria, si traduceva, in primo luogo, nella verifica della fattibilità giuridica del piano.

In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345), il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo doveva essenzialmente avere ad oggetto la cd. fattibilità giuridica del concordato, fino al

punto di esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultavano incompatibili con norme inderogabili, o quando risultasse prima facie che la proposta fosse manifestamente inidonea al soddisfacimento, sia pure falcidiato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso.

Più segnatamente, secondo i più recenti approdi della Corte di legittimità, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postulava che il sindacato del tribunale - riferito alla prima - appurasse la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentrasse sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi.

La Corte aveva precisato che il controllo di fattibilità giuridica non incontrava particolari limiti, mentre quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, “può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta. Al giudice, infatti, non può essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non può essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile e, cioè, già prima facie irrealizzabile” (Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17273).

In secondo luogo, al Tribunale competeva la valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia ad assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari (solo per il concordato liquidatorio il giudice doveva verificare la funzionalità del piano rispetto al soddisfacimento del 20% dei chirografari (Corte di Cassazione n. 13224/2021), soglia che non era vincolante per il concordato in continuità).

Ciò comportava il necessario vaglio, quindi, oltre che della sussistenza dei requisiti di regolarità della procedura, anche della fattibilità del piano nei termini delineati ut supra.

Secondo la Corte, infatti, la limitazione degli interessi dei soggetti coinvolti rispetto a quelli dell'imprenditore di uscire dallo stato di crisi poteva trovare concreta giustificazione soltanto ove ricorrevano le due seguenti condizioni: a) che lo svolgimento del procedimento avvenisse nel rispetto delle indicazioni del legislatore, vale a dire consentendo ai creditori,

dapprima, di votare avendo conoscenza (o avendo avuto modo di conoscere) di tutti i dati a tal fine necessari e, quindi, di esprimere le eventuali riserve nel giudizio di omologazione; b) che la conseguente definizione si realizzasse con il raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistente nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore (che comunque in tal modo così definisce la sua parentesi commerciale negativa), da una parte, e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, dall'altra.

Ciò premesso, dall'analisi delle norme del CCII entrato in vigore il 15.7.22, applicabili al presente concordato, si può affermare che tali principi non siano invero mutati e che la verifica del rispetto delle norme dettate in tema di concordato - e nello specifico di concordato in continuità- nonché della fattibilità giuridica ed economica sia comunque doverosa in capo al giudice sia in sede di vaglio degli atti al fine dell'eventuale apertura della procedura, sia pur secondo la nuova declinazione dell'art. 47 CCII (cfr. decreto di apertura della seguente procedura depositato il 13.12.2023 , cui si rinvia), sia in sede di omologa.

L'art. 112 CCII lumeggia il contenuto delle verifiche commissionate al tribunale, a seconda della tipologia di concordato prescelta.

Innanzitutto, il tribunale deve appurare la “regolarità della procedura” (comma 1, lett. a), riesaminando quanto abbia provvisoriamente deliberato in fase d'apertura del concordato (cfr. si pensi al compimento da parte del debitore di eventuali atti di frode ex art. 106 CCII emersi nelle more dell'omologa).

In secondo luogo, il tribunale accerta “l'esito della votazione” (comma 1, lett. b) ossia il raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 109 CCII da parte dei creditori ammessi al voto, risolvendo eventuali contestazioni avanzate dovendosi scrutinare la correttezza delle ammissioni al voto, contestabili con il rimedio dell'opposizione ex art. 48 CCII.

Ancora, il tribunale deve soffermarsi sull' “ammissibilità della proposta” (comma 1, lett. c) e sulla “corretta formazione delle classi” (comma 1, lett. d) nonché sull'effettivo rispetto della “parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e).

L'ammissibilità della proposta, a ben vedere, è species all'interno del genus concettuale della ritualità ed investe anche la verifica dei profili inerenti la legittimazione del debitore (quale imprenditore che versi in uno stato di crisi o insolvenza) alla presentazione della domanda (che se presentata da una società, deve essere sottoscritta da quanti abbiano la rappresentanza sociale dell'ente ex art 265 e 120 bis CCII) presso il Tribunale

competente ex art. 27 CCII; ed il versamento tempestivo del fondo spese previsto nel decreto di apertura del concordato ex art. 47, comma 1, lett. d).

Quanto alla corretta formazione delle classi” (comma 1, lett. d) ed all’effettivo rispetto della “parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e), si tratta di verificare se, ex art. 2, lett. r), CCII, se le classi sono composte dall’ “insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei” e se, all’interno delle specifiche classi regolarmente costruite, è garantito trattamento unitario.

In ipotesi di concordato in continuità aziendale, la verifica giudiziale si arricchisce del controllo disciplinato dalla lett. f, ossia che “ tutte le classi abbiano votato favorevolmente e che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza”, parallelamente sincerandosi che “eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori”.

Infine, il tribunale è incaricato, in ogni altro caso, di verificare “la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati” (comma 1, lett. g).

Il perimetro del controllo giudiziale, dunque, impone al tribunale il sindacato sulla “ritualità della proposta”, quindi sull’osservanza della regolarità della documentazione depositata e della procedura seguita, funzionale a garantire l’integralità e la correttezza dei dati forniti ai creditori ai fini della libera e consapevole espressione del voto, nonché sulla legittimità sostanziale della proposta, che involge una verifica sul rispetto delle norme inderogabili, sul rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, sulla corretta formazione delle classi, sulla parità di trattamento tra i creditori della stessa classe, sull’assenza di atti in frode ex art. 106 CCII, anche sulla base degli elementi raccolti dal commissario dopo l’apertura (controlli oggi tipizzati dall’art.112 CCII), e sulla fattibilità del piano intesa, nel concordato in continuità, ai sensi della lett. f, come prognosi sulla non irragionevolezza del piano a raggiungere le percentuali soddisfattive previste per i creditori, anche per mezzo della verifica della sussistenza e validità delle garanzie eventualmente accompagnatorie della proposta.

Dunque, nel concordato in continuità, il sindacato giudiziale richiede un giudizio positivo sulla possibilità di un recupero dell’impresa.

Da questo punto di vista - se in fase di ammissione/apertura del concordato, l’art. 47 CCII discorre di non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali secondo, dunque, un giudizio di non irrealizzabilità prima facie delle modalità adempitive della proposta- in fase di omologa la formulazione utilizzata chiama il Tribunale ad un controllo più penetrante, a

contenuto positivo, dovendosi accertare, secondo un livello di prognosi favorevole superiore, la sussistenza delle ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza, strada da cui passa la possibilità di soddisfacimento dei creditori nella misura prevista.

Specularmente, l'art. 112, lett. g, prevede che in ogni altro caso, e cioè in presenza delle altre tipologie di piano previste dall'art. 84, comma 1 (quando non siano sussumibili nel concordato in aziendale), l'omologa è subordinata alla verifica della fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, e quindi meramente confermativa di quella svolta nella fase introduttiva.

Il contenuto del vaglio del giudice ricalca in tal senso il recinto disegnato dalla più recente giurisprudenza nomofilattica in relazione ai concordati preventivi aperti sotto l'egida della precedente legge fallimentare in tema di sindacato di fattibilità economica, intesa appunto come una verifica di manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli scopi programmati. È esclusa dal vaglio del tribunale la valutazione della convenienza della proposta, rimessa ai soli creditori.

Con specifico riferimento alla verifica dell'esito della votazione, il concordato preventivo con continuità aziendale si intende approvato con il voto favorevole della unanimità delle classi ammesse al voto. In caso di mancata approvazione si applica l'art. 112 co. 2. CCII che consente al ricorrente di ottenere comunque l'omologazione (c.d. ristrutturazione trasversale) in presenza delle quattro condizioni ivi previste. A ciò si aggiunga che se, come nel caso di specie, vi è una proposta di transazione fiscale, l'omologazione forzata del concordato in continuità richiede non solo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 112 co. 2 CCII, ma anche di quanto previsto dall'art. 88, co. 4, CCII (c.d. cram down fiscale).

L'art. 112, comma 2, prevede sul punto l'omologazione al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che

sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Se, dunque, il piano concordatario include una transazione fiscale, e non è stato approvato all'unanimità (eventualmente anche) per il voto contrario (o per l'astensione) dell'amministrazione finanziaria, come nella fattispecie oggetto di disamina, condizione imprescindibile per operare la ristrutturazione trasversale con cram down fiscale e previdenziale, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), CCII e dell'art. 88, comma 4, CCII è che l'adesione, non spontaneamente accordata, delle classi dei crediti tributari e contributivi per cui è stato proposto un pagamento parziale o dilazionato a norma dell'art. 88, c. 1, CCII sia determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza "prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d)" e, quindi, per il raggiungimento della "maggioranza delle classi, purché almeno una di creditori titolari di diritti di prelazione", oppure che la stessa maggioranza sia raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. Inoltre, ove pervengano opposizioni all'omologa da parte di un creditore dissenziente, il Tribunale è chiamato a svolgere le ulteriori verifiche di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 112 CCI. Così descritto il perimetro del controllo giudiziale, ed applicando i principi esposti, deve essere osservato quanto segue, analizzando anche le opposizioni pervenute da CP_2 [...] di CP_3 , CP_4 e ^{Contr} (essendo stata quella proposta dall' Avv. Mariarosaria Menditto e dal Dott. Paolo Minasi rinunciata).

Ritiene anzitutto il Tribunale che la procedura si sia svolta regolarmente.

Innanzitutto, giova precisare che il piano a cui si ha riguardo è quello modificato e depositato il 24.11.2025.

La proposta ed il piano – che prevede la continuità aziendale – si sviluppano secondo lo schema indicato a pagine 74 e ss. del piano modificato che qui si compendia, rinviando alla lettura del piano per gli aspetti specifici.

La società ha presentato una proposta di concordato con continuità diretta, sviluppata su un orizzonte temporale di undici anni, dal 2026 al 2036, esponendo di ricavare il fabbisogno concordatario di 10.549.363,28 dalle seguenti fonti: i) incasso dei crediti verso clienti (), pari ad € 943.720,05; ii) incasso crediti verso pari ad € 215.693,23 (pende ricorso in Cassazione proposto dalla Banca); iii) impiego delle disponibilità liquide pari ad € 1.065.000,00; iv) flussi della continuità , stimati in complessivi 7.250.000,00; v) € 1.800.000,00 a titolo di aumento di capitale, di cui euro 1000.000,00 destinata all'acquisto dell'immobile di proprietà della e 800.000 da destinare all'attivo

concordatario per il soddisfacimento dei creditori: cfr. pag 63); VI) alienazione del terreno per 274.950,00.

Il piano di concordato si impernia sulla conclusione di un accordo con [REDACTED] proprietaria di una parte degli immobili destinati alla prosecuzione dell'attività di impresa (in specie i fabbricati "A" e "C") in cui la [REDACTED] esercita l'attività di impresa, essenziale per la sua continuazione, e resosi necessario a seguito della sentenza, confermata dalla Cassazione, che ha dichiarato la risoluzione del contratto di leasing stipulato tra le parti, condannando la proponente a restituire il complesso immobiliare indicato all'istituto finanziario.

Nel dettaglio, l'intesa, autorizzata dal Giudice ex art. 94 CCII e condizionata alla omologazione del concordato, stabilisce che verrà definita la posizione debitoria esistente nei confronti della [REDACTED] (rinunciando la medesima "al credito complessivo ed ai crediti/pretese a maturare sino al trasferimento del Compendio Immobiliare"), e verrà acquistata dalla Banca, all'esito dell'esatto e puntuale pagamento, la porzione del complesso immobiliare di proprietà di quest'ultima, a fronte del pagamento di euro 3.870.000,00, da versarsi quanto ad euro 1.000.000,00, entro il termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa del concordato, e quanto alla residua somma di euro 2.870.000,00 in n.ro 54 rate mensili di euro 53.148,00 cadauna, da corrispondersi a far tempo dal sessantesimo giorno successivo al passaggio in giudicato dell'omologa del concordato.

La CP_1 ha chiarito che il versamento onnicomprensivo della somma di € 3.870.000,00 alla CP_7 rappresenta il corrispettivo per l'acquisto del bene, con rinuncia della CP_7 al proprio credito.

Sulla base delle risorse indicate, la [REDACTED] ha proposto il soddisfacimento dei creditori nei seguenti termini:

Classi	ATTIVO CONCORDATARIO			€10.549.363,28	
			Perc.le	Tot. Copertura	Priv/Chir
pred.	Spese di procedura	280.000,00	100%	280.000,00	pred.bili
pred.	Professionisti	234.410,80	75%	0,00	pred.bili
pred.	Fondo contenzioso	100.000,00	100%	100.000,00	pred.bili
	Fondo generico	80.000,00	100%	80.000,00	
Privilegiati		Residuo attivo		10.089.363,28	
1	Debiti TFR ex dipendenti	852.633,41	100%	852.633,41	ANTE 1
1	Retrib.ni ex dip.ti	231.746,19	100%	231.746,19	ANTE 1
1	Interessi e rivalutazioni	110.228,93	100%	110.228,93	ANTE 1
2	Retrib.ni dipendenti in forza	1.489.270,56	100%	1.489.270,56	ANTE 1
3	Professionisti	213.507,05	100%	213.507,05	ANTE 1
3	Professionisti procedura 25%	58.602,70	100%	58.602,70	ANTE 1
4	Fondo erario crediti d'imposta	2.115.817,42	50%	1.057.908,71	ANTE 1
5	Inps in transazione	4.860.974,43	45,21%	2.197.646,54	1
6	CAIMOP e prev.za compl.re	770.140,56	45,21%	348.180,54	1
7	Erario in transazione	3.776.861,49	8,56%	323.299,34	7-18-19
8	Fondo erario in contenzioso	12.736.489,88	8,56%	1.090.243,53	7-18-19
8	Fondo erario cartella 53841	811.155,11	8,56%	69.434,88	18-19

9	Enti locali tributi	1.034.987,15	5,00%	51.749,36	20
	Int.dilaz. su debiti div. da pers.le	751.255,72		751.255,72	
				1.243.655,82	
	Chirografari				
10	Erario Agente Risc.ne	3.318.286,04	3,00%	99.548,58	
10	Fondo Agenzia Riscossione	2.804.017,69	3,00%	84.120,53	
11	INPS chirografo	143.544,13	3,00%	4.306,32	
12	CAIMOP e prev.za chirografo	29.630,08	3,00%	888,90	
12	CAIMOP e prev.za degradato	421.960,01	3,00%	12.658,80	
13	Erario degradato	3.453.562,15	3,00%	103.606,86	
13	Fondo erario degradato	13.445.875,29	3,00%	403.376,26	
13	INPS degradato	2.663.327,89	3,00%	79.899,84	
14	Enti locali degradati	983.237,79	3,00%	29.497,13	
14	Enti locali chirografo	252.127,58	3,00%	7.563,83	
15	Altri debiti chirografo	33.638,09	3,00%	1.009,14	
16	Fornitori	1.840.934,02	3,00%	55.228,02	
17	Banche	0,00	0,00%	0,00	
				361.951,59	Avanzo

Il piano ha, inoltre, previsto un fondo rischi generico di € 80.000,00 per coprire eventuali scostamenti che dovessero emergere nel passivo o nella liquidazione dell'attivo; e di € 100.000 a copertura dei rischi relativi a contenziosi in corso; è previsto, altresì, un avanzo del piano di € 361.951,59 che costituirà un ulteriore fondo rischi a garanzia dell'adempimento.

Con decreto del 24.7.2025, il Tribunale ha ammesso [] alla procedura di concordato, confermando quale commissario giudiziale l'avv. [] e fissando il termine iniziale e finale per l'espressione del voto ai sensi dell'articolo 47 e 107 del codice della crisi.

Nei termini di legge il Commissario Giudiziale ha depositato e comunicato ai creditori la propria relazione ex art. 104 e 105 CCII, nonché ha depositato la relazione integrativa ex art. 105, co. 3 c.c.i.i. ed illustrativa ex art. 107, co. 3, co. 5 e co. 6, c.c.i.i., fornendo ogni informazione utile per l'espressione consapevole del voto.

Il termine per il voto è stato, poi, sospeso e differito, essendo nelle more intervenute una serie di precisazioni del credito, che hanno determinato la necessità di procedere ad un accertamento sommario sul quantum del credito e sul grado ai soli fini della decisione sull'ammissione provvisoria al voto ex art. 108, comma 1, CCII.

All'esito delle operazioni di voto, la proposta di concordato non è stata approvata con le maggioranze prescritte dall'art. 109 CCII, sicché la proponente ha chiesto l'omologa ex art. 112, comma 2, CCII, ritenendone soddisfatti i presupposti.

Ed infatti, come desumibile dalla relazione ex art. 110 CCII depositata dal commissario giudiziale del 3.3.2026 (cui si rinvia per la specificazione del voto), la proposta è stata approvata dai creditori inclusi nelle classi 1, 2, 3, 17 e 18 (ex dipendenti, dipendenti in forza, professionisti, banche e soci), essendo stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto in ciascuna classe (giova a tal proposito indicare che, ai sensi del co.3, dell'art.120 ter, CCII, si ritengono consenzienti i soci che non hanno espresso il loro dissenso e pertanto il voto espresso da tale classe deve ritenersi unanime, non avendo alcun socio espresso dissenso); la proposta è stata rigettata dai creditori inclusi nelle classi 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 13 ([] ed [], avendo espresso voto sfavorevole i creditori [] ed [] la proposta è stata altresì rigettata dai creditori inclusi nelle classi 6, 9, 12, 14 e 15 (altri creditori previdenziali, enti locali ed altri debiti) essendosi totalmente astenuti dal voto tali creditori; la proposta è stata infine rigettata dai creditori inclusi nella classe 16 (fornitori) poiché in tale classe hanno votato creditori titolari di un importo di crediti inferiore alla metà del totale dei crediti di tale classe.

Ciò premesso, il G.D. preso atto della mancata approvazione della proposta da parte dei creditori, ha riferito al Tribunale, il quale ha poi fissato per l'omologa, ai sensi dell'art. 48 CCII, l'udienza del 25.6.2026, nella quale la società ricorrente ha insistito per l'omologa del concordato preventivo ed il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'omologa, ritenendo sussistenti tutte le condizioni richieste dall'art 112 comma 2 CCII.

Il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato deve essere accolto.

Innanzitutto, in punto di regolarità della procedura, va osservato che il decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione del concordato è stato notificato innanzitutto al commissario giudiziale.

Agli atti risulta poi allegata dalla società proponente anche la notifica ai creditori che hanno espresso il loro dissenso (all. del 3.6.2026).

In ogni caso, va evidenziato che con la pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento di fissazione dell'udienza per l'omologazione del concordato è assicurata la conoscibilità dell'udienza da parte di tutti gli interessati e, dunque, la loro partecipazione ai fini di una eventuale opposizione.

Dal punto di vista della "ritualità", la proposta e il piano rispettano i requisiti di cui agli artt. 39, 40, 84, 87 e 88, comma 2 e 3, CCII, essendo corredati della documentazione e delle attestazioni previste, ivi inclusa quella di cui all'art. 95, comma 2, CCII (cfr. attestazione aggiornata depositata il 24.11.2025).

Si tratta, infatti, di società che esercita la gestione di una casa di cura per il recupero e la riabilitazione, ortopedica e neurologico e, nella relazione di attestazione ex art. 87, co. 3, c.c.i.i. il professionista indipendente, Dott. [REDACTED], ha attestato, ex art. 84 e 87, comma 3, CCII, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano; la sua idoneità a superare l'insolvenza della Società [REDACTED] a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Ha, inoltre, attestato che ex art. 88 CCII il trattamento proposto dalla Società per i crediti tributari e previdenziale non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e che, ai sensi dell'art. 95 CCII, la prosecuzione del contratto pendente con la [REDACTED] *Parte_1*, in virtù dell'accreditamento in essere con la Regione Campania, è conforme al Piano di cui si attesta la ragionevole capacità di adempimento.

Ciò anche in conformità all'art. 124 del Codice degli appalti (d.lgs. 36 del 2023) che stabilisce che per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, s, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice; nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4 (conformemente a quanto statuito sul punto dall'art. 110 del d.lgs 50.2016, nel testo del

Codice degli appalti in vigore prima del d.lgs. 36 del 2023, secondo cui alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'articolo 95 del medesimo codice).

Durante la procedura, poi, l'imprenditore ha rispettato gli obblighi informativi relativi alla gestione finanziaria dell'impresa ed all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta di cui all'art. 44 c.c.i.i. ed ha provveduto al versamento delle spese della procedura nei termini e nelle somme indicate dal Tribunale sia nel provvedimento ex art. 44 c.c.i.i. di concessione dei termini sia in quello di apertura della procedura ex art. 47 c.c.i.i. del 24.7.2025.

Quanto all'esito delle votazioni, non essendo stata raggiunta la maggioranza in tutte le classi votanti, occorre analizzare se sussistono le condizioni di cui all'art. 112, comma 2 CCII.

Ebbene il valore di liquidazione risulta distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, ed il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7.

Sul punto, giova osservare, salve le analisi delle opposizioni di seguito effettuate, che il punctum dolens inerente al valore eccedente quello di liquidazione riguarda l'aumento di capitale.

Come già evidenziato nel decreto di apertura, l'aumento di capitale verrà utilizzato, limitatamente al 1.000.000,00 per pagare il solo corrispettivo per l'acquisto del padiglione utilizzato per lo svolgimento dell'attività, senza alcuna imputazione al credito (rinunziato) vantato dall'istituto bancario, sicchè il tema del rispetto delle regole sulla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione perde di centralità.

Ed infatti, il versamento alla [] della somma indicata non rappresenta il pagamento di un credito che, in quanto tale, postula il rispetto delle regole di cui all'art. 84 CCII, ma il corrispettivo -pattuito nella bozza di transazione agli atti tra la [] e l'istituto bancario- per l'acquisto di un bene funzionale ed imprescindibile per l'esercizio dell'attività sanitaria, autorizzato dal Tribunale.

La residua somma di euro 800.000,00, anch'essa erogata nelle forme dell'aumento di capitale e, dunque, concretante valore eccedente quello di liquidazione, è destinata a pagare i dipendenti; dunque, sotto tale angolo prospettico, è rispettata sia la regola di distribuzione (nelle forme della priorità assoluta) che la previsione dell'art. 84, comma 7, CCII.

Inoltre, nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; infine, la proposta è effettivamente stata approvata da una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Il legislatore italiano ha attribuito, nella prospettiva della omologa forzata, il potere decisivo alla classe “interessata”, ossia alla classe di creditori che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

L'individuazione della classe di creditori “interessati” richiede, pertanto, una simulazione di distribuzione del valore del piano concordatario alternativa rispetto a quello effettivamente offerta nella proposta, ma basata sull'applicazione della regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione, sia sul valore eccedente quello di liquidazione. Utilizzando come base il valore per come identificato nel piano (comprensivo, si ripete, anche del plusvalore di concordato), si applica su tutto il valore la regola della priorità assoluta e si verifica quali classi di creditori sarebbero soddisfatte anche solo parzialmente.

Queste sono le classi di creditori “interessate” il cui voto favorevole è sufficiente ai fini della ristrutturazione trasversale.

Il termine di riferimento per valutare se i creditori della classe siano interessati o meno non è quello dell'alternativa della liquidazione giudiziale, ma quello del concordato preventivo in continuità aziendale con applicazione della regola della priorità assoluta su tutto il valore. Ebbene la seconda classe- ossia quella dei lavoratori cui è stato offerto il pagamento in tre anni (dunque oltre il termine di 180 giorni), senza interessi, né anteriori al deposito della domanda né successivi ad essa- si è espressa favorevolmente alla proposta di concordato, è una classe che non è integralmente soddisfatta e i cui creditori riceverebbero comunque un pagamento (quantomeno parziale) se il surplus concordatario fosse distribuito secondo l'ordine delle cause di prelazione legittime (absolute priority rule) (art. 112, II, lett. d.2 CCII).

Ciò posto, risulta integrata anche la condizione di cui all'art. 88, comma 4, CCII.

Ed infatti i crediti delle amministrazioni finanziarie o degli enti gestori delle forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie sono ricompresi in 12 classi su 18, e, dunque, la loro adesione è determinante ai sensi e per gli effetti della medesima norma; inoltre, la proposta di soddisfacimento risulta non peggiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, in adesione alle conclusioni dell'Attestatore e del Commissario Giudiziale.

Né può ritenersi, confermando il Collegio la valutazione giuridica contenuta nel decreto di apertura, che la dilatazione dei termini di pagamento (tre anni, in luogo dei sei mesi previsti dall'art. 86 CCII) in favore dei lavoratori sottoscrittori delle intese sindacali e la rinuncia dei medesimi alla rivalutazione ed agli interessi sia contra legem.

La dilatazione dei termini di pagamento in favore dei lavoratori sottoscrittori delle intese sindacali e la rinuncia dei medesimi alla rivalutazione ed agli interessi- nel quadro della rinnovata disciplina della crisi di impresa, imperniata sulla salvaguardia dell'attività e sul superamento della crisi stessa, anche a tutela della stessa conservazione dei posti di lavoro- impedisce di ritenere nulli tali accordi.

Del resto, la nullità potrebbe al più configurarsi come nullità di protezione ma, nel caso di intesa sindacale tesa a favorire il percorso di risanamento dell'azienda, è proprio la protezione del posto di lavoro la ratio della rinuncia del lavoratore, il che impedirebbe di ritenere configurabile questa tipologia di vizio genetico.

Pertanto, a mente delle previsioni dell'articolo 2113 c.c., le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dai contratti collettivi non sono suscettibili di impugnazione ove, per quanto di interesse, le stesse siano il frutto di una conciliazione in sede sindacale.

A tale ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto: “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali – della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le ‘reciproche concessioni’ in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.” (Cass., n. 24024 del 23/10/2013; conforme Cass., n. 13217 del 22/05/2008).

Le considerazioni esposte fanno propendere nel senso della validità degli accordi raggiunti. Ciò posto, è opportuno procedere all'esame delle opposizioni.

Sull'opposizione dell' [REDACTED]

Con atto pervenuto in data 27 maggio 2026, l' [REDACTED] ha proposto la propria opposizione all'omologa rappresentando: la ridotta misura percentuale di soddisfazione del proprio credito (45,21% del privilegio e 3% del residuo privilegio degradato) e la dilatazione dei

tempi di soddisfacimento rispetto al creditore erariale; che l'impugnativa giudiziaria di alcune cartelle di pagamento formulata dalla proponente è stata rigettata sia in primo che in secondo grado, con condanna alle spese per circa ottantamila euro, oltre oneri; che non risulta rispettata l'omogeneità degli interessi economici, essendo stato collocato il credito previdenziale nella quinta classe, rispetto al credito erariale collocato nella quarta classe; la mancanza di fattibilità del piano, per essere "i dati patrimoniali ed economici previsionali e i flussi di cassa attesi non adeguati per il ripianamento della perdita; che la " ha illegittimamente operato conguagli non spettanti; che la convenienza complessiva della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria è meramente ipotetica.

Ha, inoltre, eccepito il contrasto della falcidia dei crediti previdenziali con la normativa sugli aiuti di stato; la discordanza tra la debitoria complessiva, pari secondo l'*CP_4* ad euro 5.013.807,05 (di cui euro 5.005.518,87 per previdenza ed euro 8.288,63 per fatture), rispetto all'importo complessivo esposto nel piano, pari ad euro 5.004.518,56.

In merito all'opposizione ha controdedotto la ricorrente nonché relazionato il Commissario nel parere agli atti.

Ebbene l'opposizione deve essere rigettata.

La ridotta misura percentuale di soddisfazione del proprio credito (45,21% del privilegio e 3% del residuo privilegio degradato) e la dilatazione dei tempi di soddisfacimento non può essere motivo ostativo all'omologa nella misura in cui non è specificamente contestato che la proposta di trattamento del credito previdenziale esposta nel piano sia più conveniente del trattamento che detto credito riceverebbe nell'alternativa liquidatoria.

Sul punto, si ritiene di condividere il parere reso dal Commissario che, analizzati concretamente le utilità ricavabili e le azioni esercitabili potenzialmente nella liquidazione giudiziale, ha valutato logica e coerente- anche a seguito dei chiarimenti resi dalla società a seguito del decreto del Tribunale cui si rinvia- l'attestazione secondo la quale la proposta assicura, ex art. 87, comma 3, CCII il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (cfr. attestazione del professionista asseveratore dott. ex art. 88 CCII e art. 84, comma 5, ed 87 CCII).

Né può condividersi il rilievo dell' sul trattamento peggiorativo rispetto al creditore erariale.

Ed infatti, la suddivisione dei creditori in classi operata dalla ricorrente, corrisponde alle previsioni dell'art. 85, comma 3, CCII; risultano rispettate le previsioni degli artt. 2, lett. r), 84 e 85 CCII: non risulta alterato l'ordine delle prelazioni; i creditori con posizione giuridica

e interessi economici omogenei sono raggruppati tra loro ed è assicurato il trattamento paritario all'interno di ciascuna classe.

Invero, l' [] è collocata prioritariamente rispetto all' [] (rispettivamente classi V e VI e VII) ed è preceduta dalla classe IV, ma quest'ultima, lungi dal rappresentare l'integrità del credito erariale, riguarda solo quella parte di credito- contestata in ordine al rango- asseritamente coperta dal "super privilegio" di cui al D.Lgs 123/1998 (quindi antergato agli altri), derivante dal credito di imposta di cui l' [] ha sollecitato il riconoscimento.

Si ritiene dunque correttamente rispettato il classamento.

Il debito verso l' [] inoltre, risulta analiticamente indicato: risulta, infatti, confermata dagli atti la prospettazione della società nella memoria difensiva secondo la quale *"le cartelle esattoriali oggetto di contenzioso sono analiticamente indicate alla pag. 37 del piano ed il conseguente debito, seppure sub iudice, è compreso nei debiti a ruolo esposti a pagina 35 come parte del passivo concordatario. Detto contenzioso, poi, a differenza di quanto sostiene l'ufficio, è anche indicato a pagina 45 del piano di concordato. Il debito per le spese per visite mediche, a differenza di quanto sostiene l'ufficio, è esposto, alla pagina 42 del piano di concordato, per € 9.553,61. Il debito a ruolo verso l'CP_4 ammonta ad € 4.893.463,39 come indicato a pagina 35 del piano di concordato. L'ufficio dichiara ora un credito di euro 4.897.345,44 che non trova corrispondenza in alcun documento: si allega all'uopo la dichiarazione di credito ADER del novembre 2024 (all. 5), dalla quale si può riscontrare (pag.36/37) la perfetta corrispondenza, per ciascuna cartella [] tra l'importo indicato nel piano e quello certificato da ADER.In sintesi: il debito totale verso [] è esposto nel piano per € 5.004.518,56 mentre l' [] l'ha quantificato in euro 5.005.518,87: la differenza, seppure irrisoria (di circa 1000,00 euro), scaturisce dagli oneri di iscrizione a ruolo successivi al 1.10.2024."*

In proposito, merita di essere osservato che nella procedura di concordato preventivo non è presente una fase appositamente dedicata alla verifica dei diritti dei creditori e dei terzi per cui non esiste un procedimento teso al riconoscimento dell'esistenza e dell'ammontare del credito.

Ai sensi dell'art. 104 CCII, infatti, il commissario giudiziale, sulla base dell'elenco nominativo dei creditori fornito dallo stesso debitore, individua i creditori aventi diritto al voto in funzione del calcolo delle maggioranze prescritte dalla legge.

In tale fase, il Tribunale non è investito di alcun potere di controllo e/o direzione, fatte salve le specifiche competenze di cui agli artt. 84 e 85 (presupposti per l'ammissione alla procedura) e 117 (effetti del concordato per i creditori).

Eventuali contrasti circa l'ammissione al voto di alcuni creditori (contestata dal debitore o da altri creditori) o circa la mancata o insufficiente ammissione di altri creditori (richiesta dagli stessi interessati) vengono risolti dal giudice delegato – in maniera sommaria – ai soli fini dell'ammissione al voto: cioè ai fini del solo calcolo delle maggioranze (art.108).

Una volta omologato il concordato preventivo tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti pretesi dai singoli creditori che attengono alla esecuzione del concordato sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e del Tribunale e vanno risolte nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione.

Pertanto, il creditore escluso e/o pretermesso in sede di votazione può agire con separato ordinario procedimento davanti al giudice competente per l'accertamento del credito, non essendo ciò precluso dalla definitività del provvedimento di omologazione.

Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “nella procedura di concordato preventivo, a causa della mancanza della fase del cd. accertamento del passivo, il provvedimento di omologazione da parte del tribunale, per le particolari caratteristiche della relativa procedura, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, nè sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere deliberativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, sicchè non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste, credito che, così come accertato in quella diversa sede, costituisce la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria” (Cassazione civile, sez. I, 21 Dicembre 2018, n. 33345).

Ciò che rileva ai fini della omologazione è solo che il debito sia esposto e vi sia copertura finanziaria nel caso in cui fosse definitivamente accertato, circostanza confermata nel parere del Commissario.

La contestazione sulla fattibilità è infine estremamente generica e smentita dal Commissario che mette in rilievo che l'analisi dei flussi economici attesi conduce ad esiti confortanti, sulla base degli elementi e delle situazioni patrimoniali analizzate.

Ulteriore contestazione dell' [] riguarda il comportamento della Rerif che avrebbe illegittimamente operato compensazioni non spettanti con crediti vantati dall'istituto previdenziale, deducendo il pagamento al lavoratore del Tfr, tuttavia non eseguito, essendo quei debiti inseriti nella procedura concordataria.

Sul punto il Tribunale ritiene che, ferme le iniziative che l' [] intenderà intraprendere in sede giudiziale per il recupero dei crediti asseritamente spettanti, l'atto non assume i connotati di un atto in frode, tale da indurre il Tribunale a revocare ex art. 106 CCII il decreto di apertura del concordato preventivo o, comunque, a non concedere l'omologazione.

Il comportamento della debitrice non integra gli estremi della frode ai creditori, avendo la società esposto il debito nei confronti dei lavoratori e previsto il pagamento in loro favore nel Piano, il che dunque non determinerà l'insorgere di ulteriore debitoria nei confronti dell' [] non è stata, dunque, occultata una passività.

Si tenga anche conto dell'assenza di accertamenti in ordine alla rilevanza delle condotte contestate dall' [] e della circostanza che la meritevolezza soggettiva dell'imprenditore non costituisce più un presupposto imprescindibile per l'omologazione, ferma la necessità che il piano sia idoneo a regolare la crisi ed a preservare l'attività d'impresa e i posti di lavoro (cfr. cassazione n. 10723/2026).

Infine, ad avviso del Tribunale, non coglie nel segno l'argomentazione dell' [] sul contrasto della falcidia concordataria con la normativa europea degli aiuti di Stato.

Innanzitutto, a voler aderire alle argomentazioni [] si finirebbe con il disapplicare l'art. 88 CCII, che prevede la falcidia dei debiti previdenziali, espressamente prevista dal legislatore, disapplicazione neanche specificamente invocata dall' []

Inoltre, la possibilità di falcidia concordataria si inserisce in una nuova visione del diritto fallimentare, sempre più orientato non all'espulsione dal mercato di un'impresa in crisi ma al suo risanamento, per garantire, ove possibile, la continuità aziendale e non disperdere assets infungibili come l'avviamento e il know-how (la c.d. filosofia del business rescue),

La defalcazione dei crediti ammessi al passivo è connaturata alla logica delle procedure concorsuali e dei procedimenti di salvataggio, anche al fine di garantire per il futuro il regolare versamento dei contributi previdenziali, nell'ottica di sostenibilità del sistema nel suo complesso.

Per tutte le ragioni esposte l'opposizione dell' [] deve essere rigettata.

Sull'opposizione del Mef.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto opposizione affermandosi titolare del credito di complessivi euro 23.816,42 per contributi unificati e relative sanzioni dovuti in favore di uffici di segreteria di [REDACTED] (euro 13.828,77 a CGT II grado Campania ed euro 9.987,65 a CGT I grado [REDACTED]).

I motivi possono così riassumersi: la infalciabilità dei crediti per contributo unificato, riferendosi il dato testuale dell'art.88 CCII ai tributi ed ai relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali; la violazione del principio di corretta rappresentazione del passivo e la violazione della par condicio creditorum determinata dalla transazione con la CP_7 (contemplante la soddisfazione del credito attraverso la operazione di acquisto dell'immobile); l'incertezza sulla fattibilità del piano perché i flussi futuri non sarebbero garantiti; vizi procedimentali e informativi.

Innanzitutto, va affermata la legittimazione passiva del Ministero in quanto soggetto giuridico a rilevanza esterna cui fanno capo le cancellerie o segreteria dell'ufficio giudiziario che mettono l'invito al pagamento del contributo unificato e, dunque, direttamente interessato ex art. 48 CCII.

Nel merito, non possono essere però condivise le argomentazioni alla base dell'opposizione. Il contributo unificato, infatti, è un tributo erariale (cfr. ordinanza Cassazione 2025 n. 32234) che, proprio in quanto tale, è suscettibile di transazione fiscale ed è regolato dalla normativa in tema di cram down.

Il Commissario nel parere reso ha confermato che non vi è stata erronea rappresentazione del passivo specificando che “la dichiarazione di credito rilasciata dall'ADER comprende ruoli emessi fino al mese di ottobre 2025, cioè formati successivamente al deposito della domanda di concordato, mentre l'importo relativo alla suindicata differenza trova allocazione, nel Piano, nei debiti all'epoca ancora in fase amministrativa”.

Le altre censure si mostrano generiche e comunque non riguardanti i crediti di cui il Ministero sarebbe titolare, ferme le considerazioni di seguito esposte in relazione alla opposizione di [REDACTED]

Nè può condividersi l'assunto secondo cui la autorizzata transazione alteri l'ordine delle cause di prelazione e violi la par condicio creditorum.

L'argomento appare privo di fondamento.

In tema, rileva quanto già osservato dal Tribunale nel decreto di apertura: il versamento alla CP_7 della somma indicata non rappresenta il pagamento di un credito che, in quanto tale, postula il rispetto delle regole di cui all'art. 84 CCII, ma il corrispettivo -pattuito nella transazione intercorsa tra la [REDACTED] e l'istituto bancario- per l'acquisto di un bene

funzionale ed imprescindibile per l'esercizio dell'attività sanitaria, tanto da essere stata autorizzata espressamente dal Tribunale ex art. 94 CCII (cfr. decreto del 13.10.2025).

L'accordo è infatti stato ritenuto indispensabile per la tenuta del piano e, dunque, per la migliore soddisfazione dei creditori, tenuto conto della sentenza di risoluzione e della condanna al rilascio disposta dal Tribunale a carico della " dei i fabbricati "A" e "C") in cui è esercitata l'attività di impresa; la transazione consente di mantenere i posti letto attraverso l'utilizzo di tutti i padiglioni e, dunque l'avviamento della impresa , evitando che la CP_1 paghi qualsivoglia indennità di occupazione.

Pertanto, a conferma del ragionamento, si registra la congruità del prezzo pattuito per l'acquisto, tenuto la stessa , nell'opposizione, mostra di concordare che il valore attuale dei restanti due edifici in piena proprietà della " (similari quanto a caratteristiche e destinazione a quelli oggetto del leasing, pur se di una volumetria complessiva pari a circa 2/3 rispetto a quelli), sia pari ad Euro 2.565.000,00, il che rende verosimile il prezzo concordato per l'acquisto.

Sull'opposizione di

Con il primo motivo di doglianza, la contesta la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale, fondando l'eccezione sulla contestazione del valore di liquidazione indicato in Piano e sostanzialmente confermato nel Parere del Commissario giudiziale.

Ciò sulla base della ipotesi possibilità per il Curatore, nello scenario della liquidazione giudiziale, di perfezionare l'accordo transattivo con la al fine di acquisire il complesso immobiliare ed incrementare l'attivo da mettere a disposizione del ceto creditorio ex art.177 CCII, nonché sulla possibilità di esperire azioni di responsabilità avverso gli organi sociali - L' richiamando il principio reso dalle SS.UU. nella sentenza n.2061/2021, ritiene che il rapporto di leasing, o meglio il regime di scioglimento dello stesso, sia disciplinato dalla Legge n.124/2017, con conseguente possibilità, per il curatore che fosse designato nella alternativa liqui-atoria, di invocare l'applicazione dell'art.177 CCII e dunque di giovare quanto meno dell'importo di Euro 2.679.107,58, pari alla differenza tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita con la società di leasing (di Euro 8.000.000,00) ed il debito residuo indicato nel Piano pari ad Euro 5.320.892,42).

L^{Cont} inoltre, ipotizza un esercizio provvisorio attraverso una convenzione con il SSN utilizzando appieno i posti letto disponibili, senza limitazione ai soli 36 ipotizzati dalla proponente in quanto usufruibili nei soli locali di proprietà di essa " (escludendo i locali appartenenti alla).

Invero anche sul punto il Collegio ritiene di condividere il parere del Commissario che nel parere ha evidenziato che” *la ricostruzione effettuata dall’ADE sia oltremodo ipotetica, in quanto compiuta sulla base del dato fattuale che vede ancora oggi utilizzare dalla “ [redacted] i due fabbricati oggetto del risolto leasing; dato tuttavia che l’ [redacted] non considera nella sua interezza, ossia in rapporto al fatto che, nella prospettiva liquidatoria, la società di leasing avrebbe titolo per invocare le indennità di occupazione degli immobili, laddove nella transazione essa rinuncia a tale diritto pure durante il corso della esecuzione del Piano concordatario, fino al completamento del regolamento del prezzo destinato ad intervenire tra circa cinque anni, a fronte di una morosità risalente al 2016, come appresso si evidenzierà. Sulla base di tale preliminare considerazione, appare del tutto sterile disquisire se il regime previsto dall’art.72 quater L.F. ed oggi dall’art. 177 CCII postuli che il contratto di leasing sia ancora in corso di esecuzione alla data di apertura, rispettivamente del fallimento o della liquidazione giudiziale, o se ne sia possibile invocare una applicazione analogica – come ad esempio sostenuto dal Tribunale di Udine nel 2012 nella decisione richiamata dalla opponente, o come invece negato dal Tribunale di Napoli in data 6 dicembre 2014, est. [redacted] – in caso di anteriore risoluzione del contratto rispetto al fallimento dell’utilizzatore. Del pari, disquisire sulla applicabilità o meno dell’art.1, co.138 della L.124/2017 alla fattispecie in esame non tiene conto della anzidetta rinuncia che scaturisce dalla intervenuta transazione con la CP_7 e che vede la stessa abdicare a qualsivoglia credito, anche per le indennità di occupazione, a fronte della riscossione del prezzo transattivamente concordato tra le parti, in forza di un testo che è stato preceduto dall’autorizzazione da parte del Giudice Delegato, ai sensi dell’art.94 CCII (All.7), proprio in ragione della convenienza economica e della centralità di tale intesa ai fini della realizzazione degli obiettivi concordatari.”*

Ebbene, il Collegio ritiene che la risoluzione già dichiarata giudizialmente anteriormente alla proposizione della domanda di concordato e passata in giudicato per una morosità che risale al gennaio 2016, osta innanzitutto all’applicazione dell’art.177 CCII che presuppone la pendenza del contratto, nel caso di specie definitivamente risolto.

Alla stessa stregua osta all’applicazione dell’art.1, co.138, della L. 124/2017 il principio espresso dalle SS.UU. nella sentenza della Cass. n. 2061/2021, che ha affermato che “ la L. n. 124/2017 può trovare applicazione anche ai contratti di leasing finanziario conclusi antecedentemente alla sua entrata in vigore allorché, a questa data, non si siano ancora verificati i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore: invero, la nuova normativa – e, segnatamente, quella di cui ai commi 137

e 138 – reca una disciplina destinata ad incidere, a livello funzionale, sullo svolgimento del rapporto negoziale, focalizzandosi sul profilo patologico dell'inadempimento quale evento idoneo a legittimare la risoluzione del contratto; in altri termini, il “fatto compiuto” che deve essere preso in considerazione per determinare il discrimine tra il “prima” e il “dopo” ai fini dell'applicazione della novella legislativa è proprio l'inadempimento quale fatto generatore dell'evento risolutivo”.

La L. n. 124/2017 non sarà, invece, applicabile ai contratti di locazione finanziaria in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, come nella fattispecie de qua.

Peraltro, la circostanza che a contratto risolto si possa immaginare di stipulare una transazione con CP_7 per l'utilizzo e/o acquisto anche dei fabbricati di sua proprietà è assolutamente aleatoria, in ragione innanzitutto delle liquidità da dover anticipare in tempi brevi, incompatibili con una liquidazione giudiziale; peraltro, si dà per scontata una volontà della CP_7 di proseguimento del rapporto senza supporti fattuali.

Nella proposta concordataria la transazione è invece stata già perfezionata, sia pur essendo sospensivamente condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione; peraltro verrebbe anche meno l'aumento di capitale, sicchè non si comprende da quali fonti dovrebbe attingersi per pagare il canone di occupazione alla CP_7 o addirittura per l'acquisto.

Infine, la valutazione sull'esercizio provvisorio di una clinica o di una struttura sanitaria in crisi presenta non poca complessità perché impone di coniugare la continuità di un servizio di cura con rigidi vincoli di spesa, con la gestione del personale medico e la sicurezza dei pazienti, nonchè con la necessità di anticipazioni, visti i rapporti con le

Peraltro, esso dovrebbe avvenire con soli 36 posti letto, non potendosi assicurare il proseguimento del rapporto con la è dunque condivisibile il parere del Commissario che, anche in caso ipotetico di prosecuzione dell'attività di impresa, “i risultati conseguibili non potrebbero essere confrontabili con quelli della proposta concordataria per la già rilevata mancanza di disponibilità dei locali oggetto del risolto contratto di locazione”.

Quanto all'esperimento dell'azione di responsabilità, dalla relazione del Commissario emerge che le utilità di cui all'art. 105 co. 2 CCII sono state debitamente esaminate e illustrate e che, nella specie, visto l'incapienza del patrimonio immobiliare, non è certo che, in una eventuale alternativa liquidatoria sussisterebbero i presupposti per esperire con successo un'azione di responsabilità nei confronti degli organi gestori.

Nella valutazione cui è chiamato il Tribunale si ritiene che neppure vada sottovalutata la circostanza che l'apporto dell'aumento di capitale a parte dei soci di 1,8 milioni di euro nel solo caso di omologa del concordato assorbirebbe il potenziale ricavato derivante dall'esperimento di azioni risarcitorie in sede di liquidazione giudiziale.

Quanto al rilievo dell' [] sul classamento e sulla idoneità della transazione con [] a cagionare la violazione della par condicio creditorum si rinvia a quanto già sopra esposto.

Infine, ulteriore profilo in contestazione riguarda la mancanza di fattibilità del piano a cagione della incertezza sui flussi di cassa necessari per la sostenibilità del piano.

Sul punto il Commissario ha puntualmente riscontrato che” i flussi prospettici traibili dalla prosecuzione dell'attività di impresa si ancorano ai dati storici del valore della produzione rappresentati negli ultimi tre bilanci: Attraverso poi il deposito delle relazioni periodiche, lo scrivente ha riscontrato – esaminandola ex post – la attendibilità della proiezione dei ricavi prospettati nella proposta concordataria del 2024 rispetto al successivo esercizio 2025 che, secondo le evidenze del Piano, avrebbe dovuto rappresentare il primo anno di esecuzione del concordato .Nella proiezione sono indicati ricavi per Euro 11.260.000,00, costi per Euro 10.644.554,00 ed un margine di Euro 615.446,00. Nella situazione economico-patrimoniale al 31.12.2025, trasmessa nella relazione periodica depositata il 5.2.2026, risulta che la “ CP_1 in detto esercizio abbia prodotto ricavi per Euro 12.474.106,48, sopportato costi per Euro 11.732.432,74, e realizzato un margine di Euro 741.673,74. Ne discende che sia alla luce dei dati storici ricavati dalla proponente negli esercizi post covid, sia alla luce della conferma delle proiezioni del Piano con i dati reali conseguiti dalla società, la proposta concordataria, a parere dello scrivente, consente di ritenere fattibile il Piano di risanamento proposto 'è poi da aggiungere che la “ CP_1 ha da ultimo trasmesso allo scrivente la relazione periodica riferita al 30 aprile u.s. (All.9), da cui risulta il conseguimento di ricavi pari ad Euro 3.833.640,17, che in proiezione, per l'intero anno 2026, corrisponde a ricavi per Euro 11.500.920,51, a fronte di una previsione di ricavi nel Piano pari ad Euro 11.310.000,00.”

Ultimo profilo di contestazione formulato dall'opponente riguarda la valutazione dei valori di mercato del compendio immobiliare della “ [] , composto da fabbricati e terreni ubicati nel Comune di Castel Morrone (località Ciumminto).

La [] contesta il valore di stima dei terreni quale effettuata nella perizia di parte della proponente nell'importo di euro 305.495,86, sostenendo al riguardo che sulla base della stima elaborata dall'UTP di [] il suddetto valore sarebbe pari ad Euro 2.615.000,00.

La differenza di valore concernerebbe l'ipotesi di una potenzialità edificatoria dei terreni che ne incrementerebbe sensibilmente il valore, contestata dalla Rerif.

In ogni caso il problema è assorbito dalla modifica del piano del 22/25 novembre 2025, che ne ha previsto la vendita a favore del ceto concordatario ed in specie della stessa ADE.

In fase di esecuzione, potrà essere nominato dal Tribunale uno stimatore con oneri a carico della società proponente, previa richiesta del Commissario, che stabilirà il valore di stima, viste le divergenze di valore, sulla cui base effettuare la vendita competitiva e riscontrare l'interesse del mercato.

In conclusione, superate le opposizioni dei creditori, può ritenersi che la proposta assicuri, almeno sul piano della non assenza di ragionevoli prospettive, la soddisfazione parziale dei privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente, e di trattamento della quota residua come credito chirografario ex art. 84, co. 5, c.c.i.i., così come, ex art. 87, comma 3, CCII il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale.

Trattandosi di concordato in continuità risultano poi rispettate le relative disposizioni in materia di: possibilità di soddisfazione parziale dei privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente, e di trattamento della quota residua come credito chirografario ex art. 84, comma 5, CCII (cfr. anche art. 109, comma 5, CCII); transazione fiscale ex art. 88 CCII; distribuzione, ex art. 84, comma 6, CCII del valore di liquidazione, ossia del valore che il patrimonio avrebbe in caso di liquidazione giudiziale (che deve rispettare il criterio della priorità assoluta secondo cui è possibile prevedere la soddisfazione dei creditori di rango successivo solo qualora siano stati integralmente soddisfatti quelli di rango precedente) e del valore eccedente quello di liquidazione, ossia il maggior valore del patrimonio rispetto a quello di liquidazione, conseguito attraverso la prosecuzione diretta o indiretta dell'attività di impresa (che può essere distribuita secondo la regola della priorità relativa, in base alla quale è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (ad eccezione dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n.1., cc, ai sensi dell'art. 84, comma 7)).

Infine, per tutte le ragioni già esposte, il piano non appare privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza: tale verifica è, infatti, una riproposizione, del controllo già svolto in sede di apertura, declinato in maniera positiva e maggiormente penetrante, e che deve essere condotto anche tenendo conto delle verifiche e delle considerazioni che il commissario ha effettuato sia nelle relazioni di cui all'art. 105 e 107 CCI che nel parere di cui all'art. 48 CCII.

Ebbene, in tale ottica, e senza riprodurre in questa sede le considerazioni svolte dal Tribunale nel decreto di apertura, richiamate per relationem, il commissario, nel parere ex art. 48 CCII, ha ribadito, come già sopra specificato, che le proiezioni dei flussi di cassa idonei a sostenere la continuità ed a pagare i creditori sono attendibili.

Dalle considerazioni fin qui svolte consegue che la domanda della ricorrente è omologabile, all'esito del cram down e della verifica dei presupposti dell'art. 112, comma 2, CCII, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt. 40, 48, 84, 85, 87, 88, 112, 120 quinquies CCII.

Avuto riguardo alle attività residue necessarie per la liquidazione dell'attivo, tenuto conto che il piano si incentra sull'operazione di aumento di capitale e sui flussi della continuità, nonché sulla alienazione del terreno e sull'incasso di crediti si ritiene non necessaria la nomina di un liquidatore, ben potendo il commissario giudiziale provvedere alla verifica della realizzazione del piano da parte della società secondo i tempi e le modalità indicate nella proposta.

La scelta è conforme all'art. 114 bis del CCII che facoltizza, senza imporla, la nomina del liquidatore quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio.

In ogni caso la vendita del terreno dovrà avvenire secondo le norme degli art. 216 ss ccii in quanto compatibili, seguendo procedure competitive ed avvalendosi di soggetti specializzati, assicurando adeguate forme di pubblicità, sotto la direzione degli organi concorsuali e previo nulla osta del Tribunale.

Le spese del giudizio restano a carico di ciascuna delle parti.

Ai sensi dell'art 48 comma 5 CCII la presente sentenza va notificata ed iscritta nel registro delle imprese ex art 45 CCII.

P.Q.M.

Rigetta le opposizioni e, per l'effetto, accertati i presupposti, omologa il concordato preventivo proposto dalla CP_1, P.IVA e C.F. [redacted] in persona del legale rappresentante p.t.;

Conferma la nomina del Commissario Giudiziale, Avv. [redacted];

Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'esecuzione del concordato ex art. 118 comma 1 CCII secondo le modalità indicate nella proposta, riferendo al GD ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori;

Il Commissario Giudiziale, ove rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, ne riferiranno senza indugio al Tribunale;

ogni sei mesi successivi al deposito della relazione ex art 105 comma 1 CCII redigerà un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130 comma 9 e lo trasmetterà ai creditori,

la vendita del terreno dovrà avvenire secondo le norme degli art. 216 ss ccii in quanto compatibili, seguendo procedure competitive ed avvalendosi di soggetti specializzati, assicurando adeguate forme di pubblicità, sotto la direzione degli organi concorsuali e previo nulla osta del Tribunale.

Conclusa l'esecuzione del concordato il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130, comma 9, CCII;

Per ogni attività di straordinaria amministrazione inerente all'esercizio dell'impresa provvederà il legale rappresentante della società, previa informativa al commissario giudiziale, che ne darà comunicazione al giudice delegato, corredata dal parere sulla incidenza sul piano ex art.118 CCII;

La legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti inseriti nel piano nonché dei flussi derivanti dall'attività di impresa, appartiene alla società, ma prima di agire o resistere in giudizio il legale rappresentante dovrà informare il Giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale;

La società in concordato terrà informati il Commissario Giudiziale e il Giudice delegato in ordine allo stato e alle prospettive di attuazione del piano, alle attività poste in essere e ai riparti a tacitazione del ceto creditorio, mediante il deposito di relazioni semestrali relative ai periodi 1 gennaio – 30 giugno; 1 luglio – dicembre di ciascun anno.

Ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, il commissario giudiziale è facoltizzato a: - compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo, ai libri sociali e

alle scritture contabili; - assistere alle sedute degli organi sociali; - chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale; c) informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 cci; d) ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, il commissario giudiziale è facoltizzato a: - compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo ai libri sociali e alle scritture contabili; - assistere alle sedute degli organi sociali; - chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;

Il legale rappresentante della società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte inerenti alla propria attività d'impresa, nonché in merito all'incasso dei crediti pregressi, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo, sottoscritta con firma digitale. Detto rapporto andrà trasmesso al commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni. Copia del rapporto, con il parere e le osservazioni del commissario giudiziale verrà da quest'ultimo depositato in cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio, nonchè trasmesse ai creditori ai sensi dell'art. 104 CCII;

eventuali istanze di segretezza ai creditori di specifiche operazioni economico – finanziarie concretanti scelte strategiche per le quali sussista diritto alla riservatezza aziendale senza pregiudizio per i creditori, saranno valutate dal Giudice delegato, su parere del Commissario, prima della pubblicazione della relazione stessa;

Ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, il commissario giudiziale è facoltizzato a: - compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo, ai libri sociali e alle scritture contabili; - assistere alle sedute degli organi sociali; - chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale; c) informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 cci; d) ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, il commissario giudiziale è facoltizzato a: - compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo ai libri sociali e alle scritture contabili; - assistere alle sedute degli organi sociali; - chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale.

Le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su un conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato. Sul medesimo conto il debitore verserà i saldi attivi liquidi maturati per effetto della gestione ordinaria residua dell'impresa (i flussi derivanti dalla continuità come previsti dal piano);

Il commissario dovrà provvedere alla ripartizione delle somme realizzate, unitamente a quelle messe a disposizione dal debitore in quanto provenienti da attività diverse dalla liquidazione dei beni, sulla base di piani di riparto predisposti secondo le tempistiche di

pagamento previste nella proposta di concordato, in ragione della collocazione e del grado dei crediti, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale e da trasmettere (unitamente ai pareri) al giudice delegato;

All'esito della completa esecuzione del concordato, il commissario depositerà il rendiconto della propria gestione;

I ricavi e le somme a qualsiasi titolo riscossi dalla liquidazione dei beni non strategici saranno depositati su conto corrente acceso presso l'istituto di credito designato dal Commissario Giudiziale ed intestato alla procedura di concordato, con autorizzazione previa del GD per ritiri e utilizzo delle somme;

Il riparto in favore dei creditori dovrà avvenire nel rispetto delle scadenze del piano, compatibilmente con i tempi della liquidazione. Si applicano, nei limiti di compatibilità, gli artt. 220 ss. CCII;

Il riparto predisposto dalla debitrice e corredato del parere dei Commissari Giudiziali sarà comunicato ai creditori con le modalità di cui agli artt. 220 ss e 104 CCII;

I creditori potranno presentare reclamo al GD entro quindici giorni dalla comunicazione del piano di riparto;

Decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di riparto, il GD su richiesta dei Commissari Giudiziali, dichiarerà esecutivo il piano di riparto; ove sia proposto reclamo il GD dichiarerà esecutivo il piano di riparto disponendo i necessari accantonamenti;

All'esito del riparto finale provvederà a depositare apposita relazione avente ad oggetto l'esecuzione del piano di concordato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della sentenza al debitore e al Commissario Giudiziale che provvederà a darne notizia ai creditori.

Dispone che la presente sentenza ai sensi dell'art 48 comma 5 CCII sia notificata ed iscritta al registro imprese ex art 45 CCII.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14.7.2026

Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano